

ACCORDO QUADRO

TRA

La Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali – Fondazione (di seguito per brevità “Scuola”) con sede legale e domicilio fiscale in Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, Codice Fiscale 97900380581, nella persona del Commissario straordinario legale rappresentante Dott. Onofrio Giustino Angelo Cutaia;

E

Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (di seguito per brevità “CNAPPC”) con sede in Roma, Via Santa Maria dell'Anima, 10 (CF 80115850580), in persona del Presidente arch. Massimo Crusi, domiciliato per la carica presso la sede del CNAPPC.

(Congiuntamente definite le “Parti”)

PREMESSO CHE

- la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali è stata costituita ai sensi dell’articolo 67 del decreto-legge 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012 n. 134 al fine di provvedere “alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico”;
- successivamente, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 31.12.2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.2.2015 e dall’articolo 1 del decreto-legge 12.07.2018, n. 86, convertito dalla legge 9.08.2018, n. 97, le attività sono state estese al settore dei beni e delle attività culturali;
- lo Statuto della Scuola è stato approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 11.12.2015;
- la Scuola ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di Fondazione di partecipazione, è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell’ambito del patrimonio culturale ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile;
- la Scuola adotta un modello formativo multidisciplinare, realizzando la piena integrazione fra ricerca, didattica ed esperienza concreta nei settori del patrimonio e delle attività culturali; la Scuola può avvalersi di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, attivi nell’ambito della formazione e della ricerca nei settori del patrimonio e delle attività culturali, nonché con gli istituti del Ministero e/o dallo stesso vigilati, attivi nell’ambito della formazione di livello universitario e post universitario;
- la Scuola effettua studi e ricerche e promuove attività di divulgazione della conoscenza legata al patrimonio culturale;
- il CNAPPC è istituito in base all’art. 10 comma 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382, presso il Ministero di grazia e giustizia ed è un ente pubblico associativo non economico ad appartenenza necessaria, con lo scopo di coordinare e sovrintendere il sistema ordinistico italiano degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, fondando la propria organizzazione sulla presenza di centocinque Ordini provinciali;
- il CNAPPC, a fronte della sua funzione di coordinare e sovrintendere il sistema ordinistico, promuove altresì politiche e azioni per sviluppare la consapevolezza dell’importanza dell’architettura nello spazio

di vita dell'uomo, innalzare la qualità architettonica, la sua sostenibilità ambientale, l'innovazione tecnologica, e la competenza tecnica degli operatori di settore;

- il CNAPPC e la Scuola promuovono, nei rispettivi ambiti, studi e ricerche curando l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti di interesse, promuovendo l'organizzazione di formazione, conferenze, seminari e manifestazioni, dal momento in cui l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo costituisce il presupposto per una crescita economica sostenibile ed una positiva evoluzione non solo degli specifici operatori di settore, ma della intera società, e traduce l'obiettivo di garantire, a tutela della collettività, un costante adeguamento professionale rispetto alla dinamica evoluzione della ricerca tecnico-scientifica.
- il CNAPPC e la Scuola ravvisano il reciproco interesse a sviluppare forme di collaborazione nei rispettivi settori di competenza attraverso la stipula di un Accordo Quadro cui sarà data attuazione con accordi specifici successivi.

Pertanto, premesso quanto sopra, tra
il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
e
la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali
si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 - Finalità dell'Accordo

1. Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, le Parti si impegnano a instaurare rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività di formazione e ricerca nel settore del patrimonio culturale, ivi incluse attività ed eventi istituzionali di divulgazione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche.

Articolo 3 - Ambiti della collaborazione

1. La Parti concordano di collaborare mettendo a valore il reciproco patrimonio di conoscenze, competenze, esperienze e relazioni in vista di progettualità e iniziative di comune interesse.
2. La Parti concordano di collaborare nell'ambito delle rispettive attività di formazione, ricerca e divulgazione.
3. La Parti concordano di collaborare all'identificazione, promozione e sviluppo di iniziative e programmi congiunti di formazione e ricerca nel settore del patrimonio culturale a livello nazionale e internazionale, valorizzando i rispettivi ambiti di competenza.
4. La Parti concordano di collaborare alla promozione e alla realizzazione di eventi istituzionali negli ambiti della formazione, della ricerca, della divulgazione della ricerca e delle conoscenze nel settore del patrimonio culturale.
5. Il CNAPPC, sulla base delle tipologie di attività possibili indicherà i criteri per la quantificazione del valore formativo in termini di riconoscimento dei relativi crediti formativi.

Articolo 4 - Attuazione dell'Accordo

1. In relazione alle singole iniziative le Parti sottoscriveranno appositi accordi di dettaglio avendo cura di delineare di volta in volta: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti,

responsabili scientifici, eventuali oneri organizzativi, logistici e finanziari, diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo dei risultati delle attività di ricerca, profili assicurativi, ecc.

Articolo 5 - Accesso alle strutture e utilizzo di attrezzature

1. Le Parti, ciascuna per quanto di competenza, garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavorativa, derivante dai rapporti con il proprio personale coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione del presente Accordo.
2. Le Parti, ciascuna per quanto di competenza, consentono a tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale delle proprie attrezzature, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie applicabili e con i rispettivi regolamenti interni. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nel progetto alla medesima riferibili, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.
3. Resta fermo che l'utilizzo di attrezzature di cui dispongono le Parti è soggetto a preventiva autorizzazione dei rispettivi responsabili, e comunicazione delle rispettive coperture assicurative.

Articolo 6 - Tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.LGS n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e regolamenti di attuazione.

Articolo 7 - Proprietà e uso comune dei risultati di studi e ricerche

1. I risultati di interesse scientifico conseguiti nel corso del rapporto di collaborazione regolato dal presente Accordo saranno di proprietà comune, ove non diversamente concordato in forma scritta, e potranno essere pubblicati su riviste scientifiche specializzate e presentati nell'ambito di sedi qualificate previa intesa tra le parti.

Articolo 8 - Riservatezza e Trattamento dei dati

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo Quadro o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.
2. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune per adempiere a questo obbligo, impegnandosi inoltre a farlo osservare a tutti coloro che – per qualsiasi motivo ed in qualsivoglia forma – collaboreranno con loro, rispondendone nei confronti dell'altra parte, per tutta la durata del presente accordo e per i tre anni successivi alla scadenza dello stesso.
3. Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (RGDP) e dal D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Articolo 9 - Durata

Il presente Accordo quadro ha la durata di 1 anno dalla sottoscrizione e può essere rinnovato alle stesse condizioni con semplice comunicazione scritta. Proposte di modifica possono essere avanzate da ciascuna delle Parti, anche prima della scadenza indicata. È inoltre facoltà di ciascuna delle Parti recedere dal presente

Accordo mediante comunicazione scritta di preavviso da recapitarsi alla controparte almeno 90 giorni prima della data di recesso; in ogni caso dovrà essere assicurato il completamento delle attività già avviate.

Articolo 10 - Registrazione

1. Il presente Accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 11 - Codice Etico

1. Le Parti dichiarano di aver preso atto dei rispettivi Codici etici e di comportamento, ove presenti, e di impegnarsi reciprocamente al rispetto dei medesimi per quanto di propria competenza.

Articolo 12 - Foro competente

1. Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 12.05.2025
.....

Per il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
Il Presidente arch. Massimo Crusi

Per la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali
Il Commissario Straordinario Dott. Onofrio Giustino Angelo Cutaia